

7 novembre 2014

**La costituzione tunisina del
2014 nel quadro del
costituzionalismo globale**

**Prof. Tania Groppi
Università di Siena**

Verso un costituzionalismo globale?

- A partire dalla Seconda guerra mondiale, si assiste in ogni angolo del pianeta a molteplici transizioni dall'autoritarismo, o da regimi coloniali, alla democrazia.
- Differenti «ondate» (la più recente: post 1989).

Verso un costituzionalismo globale?

- **Nel 1973**, su un totale di 151 stati, le democrazie erano il 29% (44), i paesi parzialmente liberi il 25% (38) e quelli non liberi il 46% (69).
- **Nel 2013**, su un totale di 195 stati, quelli liberi sono il 45% (88), quelli parzialmente liberi il 30% (59), quelli non liberi il 25% (48).
- La popolazione mondiale che vive in Stati liberi è il 40%, il 25% per cento in stati “parzialmente liberi”, il 35% in stati non liberi.

Verso un costituzionalismo globale?

- Da questa tendenza, fino ad anni molto recenti, ovvero fino alle rivolte della primavera del 2011, anticipate dagli eventi del dicembre 2010 in Tunisia, erano esclusi Medioriente e Nord africa.
- In termini di democrazia, la conseguenza più tangibile è, secondo il rapporto di Freedom House 2014 (che si riferisce al 2013), che, per il terzo anno consecutivo (era così infatti anche nei rapporti 2012 e del 2013), la Tunisia risulta il paese al mondo che guadagna più punti rispetto all'indice di libertà che aveva nel 2009.

Verso un costituzionalismo globale?

- Senza dubbio, a prescindere dalla problematicità che incontra questo tipo di indici, si tratta di un dato da non trascurare.
- 1) c'è un avanzamento della democrazia e delle libertà nel mondo nel secondo dopoguerra;
- 2) tale avanzamento è particolarmente intenso negli ultimi decenni;
- 3) tale fenomeno a partire dal 2011 investe anche il mondo arabo;
- 4) investe in particolare la Tunisia.

Verso un costituzionalismo globale?

Di quale tipo di democrazia stiamo parlando?

Tendenza delle “nuove democrazie”, nelle varie “ondate”, ad adottare **costituzioni scritte e rigide**, dotate di alcune caratteristiche contenutistiche comuni, che determinano la convergenza verso una forma di Stato che viene qualificata come “**Stato costituzionale**” (o di democrazia costituzionale)

Verso un costituzionalismo globale?

➤ **Stato costituzionale:**

- 1) un processo costituente democratico, di tipo pattizio;
- 2) la presenza di una costituzione intesa come norma suprema dell'ordinamento, posta al vertice del sistema delle fonti e fatta rispettare nei confronti di tutti i poteri dello Stato, compreso quello legislativo (rigida);
- 3) la garanzia costituzionale di diritti e libertà;
- 4) la garanzia costituzionale della separazione dei poteri, intesa come separazione tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie (magistratura e giustizia costituzionale), indipendente dal primo;

Verso un costituzionalismo globale?

- 5) la democrazia elettorale, ovvero lo svolgimento di libere elezioni per la scelta dei titolari del potere di decisione politica;
- 6) l'apertura al diritto internazionale dei diritti umani, attraverso disposizioni costituzionali che attribuiscono particolare forza giuridica ai trattati internazionali;
- 7) il decentramento territoriale del potere.

Verso un costituzionalismo globale?

Questi elementi hanno indotto a parlare di “costituzionalismo globale”, ovvero della presenza di elementi di convergenza e standardizzazione che rendono le costituzioni, piuttosto che espressione di identità nazionale, segni dell'appartenenza alla comunità globale.

Verso un costituzionalismo globale?

Cause:

- grande diffusione degli strumenti informatici e la mobilità delle persone (“inevitabilità” del diritto comparato: Tushnet 2009).
- influenza del diritto internazionale dei diritti umani, sia su scala globale che regionale, come fattore di omogeneizzazione e cross-fertilization.
- scelte eterodirette oppure volontarie.

Verso un costituzionalismo globale?

- Questa circolazione avviene in vari momenti della vita delle costituzioni. Può riguardare il momento della scrittura, quello della interpretazione, quello dell'attuazione legislativa.
- Non sempre dà luogo a soluzioni democratiche permanenti (fenomeno delle '*sham constitutions*', problema della ineffettività).

La costituzione tunisina del 2014

- Costituzione del 1959:
- Costituzione breve, 64 articoli.
- Costituzione volta da un lato ad affermare l'esistenza di uno Stato indipendente, ponendo l'enfasi sui suoi simboli e sull'unità nazionale, dall'altro a istituzionalizzare un potere di fatto (quello del Presidente della Repubblica).
- Estranea alle tendenze del costituzionalismo globale.

La costituzione tunisina del 2014

1) La Costituzione è prodotto di un **processo costituente democratico, di tipo pattizio**, essendo frutto di un accordo tra diverse forze politiche presenti nell'Assemblea costituente

Un aspetto che risalta nel processo costituente tunisino è che esso è stato **direttamente partecipato** dai cittadini attraverso una molteplicità di strumenti, che vanno dalle manifestazioni di piazza alla e-participation.

La costituzione tunisina del 2014

2) Costituzione rigida:

- giustizia costituzionale;
- istanze costituzionali;
- procedimento aggravato di revisione costituzionale;
- disposizioni intangibili (artt.1 e 2, che definiscono la forma di Stato, art. 49, che sottrae a revisione i diritti e le libertà garantiti dalla costituzione, art. 75, limitatamente al numero e alla durata dei mandati presidenziali).

La costituzione tunisina del 2014

3) Garanzia costituzionale di diritti e libertà:

- catalogo dei diritti particolarmente ampio (ad esso è dedicato l'intero capitolo II, artt.21- 49);
- ruolo centrale della dignità (“Libertà, *dignità*, giustizia, ordine”, art. 4)
- clausola limitativa generale (art.49),

La costituzione tunisina del 2014

4) Garanzia della separazione dei poteri:

- Indipendenza della magistratura (art.102) e Consiglio superiore della magistratura (art.114)
- Giustizia costituzionale (strong system; modello europeo) art.118 ss.

La costituzione tunisina del 2014

5) Democrazia elettorale:

- - elettorato attivo e passivo (art.34)
- - partiti politici (art.35)
- - elezione diretta PdR (art.75)
- ISIE (art.126)

La costituzione tunisina del 2014

6) Apertura al diritto internazionale:

- Art. 20: i trattati approvati dall'Assemblea rappresentativa e ratificati hanno una forza supralegislativa ma infracostituzionale.

La costituzione tunisina del 2014

7) Valorizzazione del decentramento:

- art.14, posto tra i principi generali, secondo il quale “Lo Stato si impegna a rinforzare il decentramento e ad applicarlo sull’insieme del territorio nazionale, nel rispetto dell’unità dello Stato”
- Capitolo VII (artt.131-142)
- ispirazione nella Carta europea dell’autonomia locale

La costituzione tunisina del 2014

Alla ricerca della tracce dell'**identità costituzionale** tunisina:

- - nel preambolo e nei primi articoli
- - nelle disposizioni intangibili

La costituzione tunisina del 2014

Disposizioni intangibili:

Art.1: «la Tunisia è uno stato libero, indipendente e sovrano, l'islam è la sua religione, l'arabo la sua lingua e la repubblica il suo regime» (riprende esattamente l'art.1 della costituzione del 1959).

Art. 2 «la Tunisia è uno stato civile, fondato sulla cittadinanza, la volontà del popolo e la primazia del diritto» (art.2).

Art.49 esprime la inemendabilità dell'*acquis* in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, nel senso che non sono possibili restrizioni e arretramenti.

Art. 75 si riferisce al numero e alla durata dei mandati presidenziali.

La costituzione tunisina del 2014

1) volontà di ribadire una appartenenza religiosa e culturale (anche attraverso il riferimento alla religione islamica e alla lingua araba, art.1; preambolo) e una continuità con la decolonizzazione.

Art.6 «Lo Stato è il guardiano della religione, preserva le libertà di coscienza e credo, di pratica dei culti, e la neutralità delle moschee e degli altri luoghi di culto dallo sfruttamento partigiano. Lo Stato si impegna a diffondere i valori della moderazione, della tolleranza, e della protezione del sacro, e a proibire le accuse di miscredenza (*takfir*) e l'incitazione all'odio e alla violenza».

La costituzione tunisina del 2014

Altri articoli dai quali emergono valori della tradizione locale e aspetti rilevanti del compromesso costituzionale:

art.7 sulla famiglia, definita quale cellula di base della società, che lo stato deve proteggere;

l'art.16 che individua quale compito dello Stato la garanzia della neutralità degli istituti scolastici "rispetto ad ogni strumentalizzazione di parte".

La costituzione tunisina del 2014

- Articoli sull'unità della patria e la difesa della sua integrità (art.9), la sovranità sulle risorse naturali (art.13), le forze armate (art.17 e 18), la sicurezza nazionale (art.19), i trattati internazionali (art.20):
- possono essere ricondotti entro una tradizione che si radica nella costituzione del 1959 e più in generale nel costituzionalismo della decolonizzazione.

La costituzione tunisina del 2014

2) si prendono le distanze da un passato fatto di autoritarismo e di negazione dei diritti e delle libertà (preambolo); norme programmatiche, che si spiegano considerando l'attuale contesto socio-economico tunisino e la storia recente del paese.

- valorizzazione dei giovani (art. 8)
- lotta contro l'evasione e la frode fiscale (art. 10)
- necessità che chiunque assuma funzioni pubbliche dichiarare i suoi beni (art. 11)
- giustizia sociale e sviluppo sostenibile, per il cui perseguimento possono realizzarsi discriminazioni positive (art. 12)
- promozione attiva del decentramento (art. 14)

La costituzione tunisina del 2014

3) Si pongono le premesse per evitare in futuro nuove involuzioni.

A tal fine si fa riferimento come valori fondanti alla volontà popolare, alla garanzia dei diritti e delle libertà e alla primazia del diritto, ovvero agli elementi che connotano il nucleo dello Stato costituzionale (art.2).

La costituzione tunisina del 2014

- Queste “tracce di identità costituzionale” ci aiutano a leggere meglio anche l'appartenenza della Costituzione tunisina al costituzionalismo globale, nel senso che anche tale appartenenza entra a far parte della identità costituzionale, non costituisce un aspetto esogeno e “altro” rispetto alla tradizione locale.
- Semplicemente, tali elementi si coniugano con altri, che per cultura e storia non hanno un analogo carattere globale.

La costituzione tunisina del 2014

- Questo complesso insieme, fatto di quel che si è e di quel che si desidera essere, esprime pienamente l'aspirazione intramontabile del diritto costituzionale, fin dalla sua origine nelle rivoluzioni di fine Settecento: un Giano bifronte, che con una faccia è volto all'indietro, ma con l'altra guarda, risolutamente, in avanti.